Regolamento caccia al cinghiale

Inviato da marcello
mercoledì 29 ottobre 2008
Ultimo aggiornamento sabato 12 dicembre 2009

PROVINCIA DI ROMA

Dipartimento V – Servizio 3 - Caccia e Pesca

DISCIPLINA DELLA CACCIA AL CINGHIALE

STAGIONE VENATORIA 2008/2009

DISCIPLINA DELLA CACCIA AL CINGHIALE

STAGIONE VENATORIA 2008/2009

Art. 1

1. La caccia al cinghiale è consentita dal 2 novembre 2008 al 31 gennaio 2009.

Art. 2

1. La caccia al cinghiale non in battuta può essere effettuata negli ATC di competenza con le modalità previste dal calendario venatorio.

Art. 3

CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA

1. la caccia al cinghiale in battuta all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata nei giorni e con le modalità stabilite dal concessionario nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio. In luogo del permesso nominativo il concessionario può per ciascuna battuta redigere l'elenco dei partecipanti con a fianco gli estremi del porto d'armi tale documento firmato dal concessionario o da suo incaricato deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante la battuta.

2. La caccia al cinghiale in battuta negli A.T.C. RM1 e RM2 può essere esercitata esclusivamente nelle zone indicate nell'allegato A.

3. Durante le battute di caccia al cinghiale è vietata qualsiasi altra forma di caccia.

4. La caccia in battuta, può essere esercitata da squadre costituite da non meno di 25 e non più di 60 cacciatori (battitori inclusi). Nelle squadre non possono essere presenti cacciatori provenienti da altre province del Lazio in misura superiore al 30 %. Le battute potranno essere esercitate nei giorni di mercoledì e domenica nel mese di novembre, mentre nei mesi di dicembre e gennaio potranno essere esercitate nei giorni di mercoledì sabato e domenica, dovranno avere inizio dalle ore 9 e dovranno terminare entro il tramonto.

Ogni squadra può ospitare, per ogni battuta di caccia, fino a 5 cacciatori estranei ai componenti, i quali possono partecipare alla battuta soltanto se in possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell'attività venatoria ed iscritti come ospiti. Il cacciatore ospite non può partecipare a più di tre battute nella stessa squadra.

Gli ospiti non residenti nel Lazio debbono rientrare nel contingente di cui all'art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale di accesso approvato con delibera di Consiglio Regionale 450/98 e relativi accordi provinciali in essere e debbono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia di Roma.

5. Le battute possono essere esercitate da non meno di 20 cacciatori titolari della squadra (battitori inclusi).

6. In ogni battuta deve essere presente il responsabile della squadra o suo delegato, che deve essere in possesso del registro della squadra in cui dovrà annotare la zona prescelta, i nomi degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed il nome di eventuali cacciatori ospiti. Tutti i partecipanti dovranno essere presenti presso il punto presa alle ore 8.

L’elenco dei partecipanti e la zona di battuta scelta dovranno essere sbarrati a cura del responsabile alle ore 8 e non potranno più essere modificati.

7. I cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale in battuta, devono registrare la loro scelta sul tesserino venatorio.

8. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

9. Gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale sono autorizzati ad effettuare tale forma di caccia esclusivamente nell’ATC in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti nell’ATC in cui ricade.

10. La scelta dell’ATC, da indicare nel momento dell’iscrizione della squadra è vincolante per tutta la stagione venatoria.

11. Non si accettano squadre di caccia al cinghiale già precostituite in altre province. Il singolo cacciatore proveniente da altra provincia del Lazio che volesse aderire ad una squadra della provincia di Roma, può essere accolto a condizione che non appartenga a nessuna altra squadra e con la perdita del diritto di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria.

12. Non è consentito esercitare le battute di caccia al cinghiale per più di due volte di seguito nella stessa zona (durante l’esercizio della battuta è fatto obbligo al capo caccia o suo delegato, da indicare nel verbale, di esibire il registro della squadra a richiesta degli organi di vigilanza).

13. I componenti la squadra durante la battuta non possono inseguire il cinghiale al di fuori della zona occupata per lo svolgimento della battuta.

14. La squadra che per prima, mediante la presenza fisica e continuativa di uno o più iscritti alla squadra stessa, in possesso del distintivo di identificazione della squadra (disco originale rilasciato dalla Provincia) occupa il “Punto Presa” della zona di battuta, acquisisce il diritto a svolgere la battuta.

15. Ogni partecipante durante la battuta di caccia al cinghiale deve indossare un giubbetto ad alta visibilità.

16. Il responsabile di ciascuna squadra dovrà comunicare al Servizio Caccia e Pesca della Provincia:

a. l’ATC ove opera la propria squadra;

b. i dati anagrafici dei cacciatori costituenti la squadra e gli estremi del loro porto di fucile;

c. la denominazione e l’eventuale distintivo adottato dalla squadra;

d. il proprio indirizzo e recapito telefonico;

e. fotocopia del porto di fucile di tutti i componenti della squadra;

f. l’elenco dei cani che saranno utilizzati con indicati: nome, sesso, data di nascita, mantello, numero di tatuaggio, numero di microchip (ai sensi della Legge Regionale n. 34/97 e successive modificazioni ed integrazioni).

Tale elenco può essere integrato in qualsiasi momento a cura del responsabile, che dovrà procedere all’annotazione dei loro dati nel registro della squadra.

17. Il responsabile dovrà ritirare, sempre presso il Servizio Caccia della Provincia di Roma il regolamento della caccia al cinghiale, il disco, il registro dei verbali e le schede biometriche da compilarsi per ogni battuta di caccia. Il registro, il disco e le schede dovranno essere riconsegnate alla fine della stagione venatoria e comunque non oltre il mese di febbraio. La mancata riconsegna del disco, delle schede e del registro (anche se in bianco nel caso in cui non siano state effettuate battute), comporterà l’applicazione nei confronti del responsabile della squadra, della sanzione amministrativa da Euro 51,00 a euro 309,00, nonché la preclusione ad assumere il ruolo di “responsabile” di una qualsiasi squadra di caccia al cinghiale nella stagione venatoria successiva.

18. Il responsabile della battuta dovrà, inoltre, verificare il possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell’attività venatoria dei singoli cacciatori prima dell’inizio della battuta.

19. Prima dell’inizio della battuta la squadra dovrà segnalare la propria presenza posizionando il proprio distintivo (disco originale rilasciato dalla Provincia) al punto presa ed esponendo lungo le vie di accesso ed in altri punti ben visibili dell’area prescelta, cartelli del formato minimo di cm. 15 X cm 20 con la scritta “attenzione è in corso una battuta di caccia al cinghiale” e delle bandierine di colore rosso, il tutto da rimuovere alla fine della battuta.

20. L’inizio e la fine della battuta dovrà essere segnalato con avviso acustico udibile su tutta la zona interessata e ripetuto per tre volte.

21. Durante la battuta al cinghiale ai componenti la squadra è vietato l’abbattimento di qualsiasi altra specie di selvaggina ad esclusione della volpe ma sempre e solo con munizione a palla.

22. Il cinghiale uscito dalla zona d’intervento della squadra può essere abbattuto da altri cacciatori. 23. Nelle battute al cinghiale è vietato il porto di munizioni spezzate.

Art. 4

1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi azione di disturbo (acustica, visiva, repellente ecc., nonché l’accensione di fuochi) tesa ad impedire il naturale spostamento dei cinghiali nei percorsi tra le zone di alimentazione e quelle di rifugio

Art. 5

1. Per le violazioni al presente Disciplinare, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 309,00 (art.47 - comma 3 L.R. n. 17/95).